

Dopo istituito il magistrato del proprio, ebbe nell' anno seguente la sua istituzione quello dei *tre provveditori del comune*. Spettava ad essi, secondo l' originaria loro giurisdizione, l' invigilare sul traffico e sulla mercatura; ossia, il regolare ed ordinare il buon andamento « delle mercature, de' mercatanti, e de' navigli, ch' entrano in Venezia ed escono; e di qualsivoglia genere di negoziazione tanto marittima che terrestre (1). » Non molto dopo che furono istituiti, loro fu dato in assistenza il magistrato de' mercatanti, di cui a suo tempo dirò; e con esso dovevano i procuratori del comune, concertarsi ogni mese e qualunque volta ne fosse stato il bisogno, a fine di correggere e di aggiungere regolamenti, previa per altro l' approvazione del consiglio dei Pregadi e della Quarantia. Un decreto del dì 19 gennaio 1502, comanda che « dovesero raccogliersi tutti gli statuti, ordini e consigli spettanti a navigli, al modo di navigare e alla mercanzia; della quale compilazione si facciano due esemplari, l' uno de' quali rimanga nel governo, l' altro facciasi promulgare ne' luoghi consueti dalli Provveditori del Comune; ai quali si die' il diritto di farli eseguire con inquisizione e con pene, implorando il braccio del doge, Minor Consiglio, e Signori di notte. » Un' altra incumbenza dei provveditori del comune era la cura delle strade pubbliche e l' acconciamento loro. « Ispezione, dice il Sandi, che sembra basso meccanismo, ma che ha rapporto alla prima, cioè, al negozio; così spiegando le leggi del capitolare stesso; essendosi, cioè, dato tal carico per il bene della mercanzia; cosa tanto vera, quanto che con altro susseguente decreto, loro si die' autorità di aprire e chiudere esse strade; anzi, con l' approvazione però del Consiglio Maggiore, ponervi o levarvi dazii. » Dalla primaria loro incumbenza sul traffico derivò l' altra eziandio, di cui gl' incaricò un decreto del 1277, sopra il *lanificio in Venezia*; sotto il qual nome s' intendevano i panni e qualunque altra manifattura lavorata

(1) Ved. Vettor Sandi, *Stor. civ., venez.* lib. IV, art. VIII della II part. del cap. IV.